



Comune di
Cavaion Veronese

UFFICIO TRIBUTI, ECOLOGIA, RISORSE UMANE

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Delibera C.C. 9/2015
Delibera C.C. 2/2017**

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 5 - ESENZIONI
- Art. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA
- Art. 7 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE
- Art. 8 - VERSAMENTI
- Art. 9 - RESPONSABILE DELL'ENTRATA
- Art. 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
- Art. 11 - SANZIONI
- Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 13 - RIMBORSI
- Art. 14 - CONTENZIOSO
- Art. 15 - PUBBLICAZIONE
- Art. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02.11.2011 recante il regolamento sulla disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cavaion Veronese.
4. Il periodo in cui è applicata l'imposta di soggiorno è determinato in sede di deliberazione tariffaria.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale veneto in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Cavaion Veronese.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cavaion Veronese, fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Cavaion Veronese che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti al Comune delle somme corrisposte dal soggetto passivo alla struttura ricettiva e della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5 ESENZIONI

3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al 14° anno di età compreso;
 - b) i soggetti dimoranti presso le case di riposo;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, e il loro accompagnatore. L'esenzione, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione medica;
 - d) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;

L'esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, da parte del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante il diritto all'esenzione e la condizione di esenzione in cui rientra il soggetto.

In sede di deliberazione tariffaria è data facoltà al Comune di determinare un'agevolazione per i soggetti residenti nei Comuni con cui il Comune di Cavaion Veronese ha instaurato rapporto di gemellaggio, patto di amicizia o trattato di città sorelle;

Art. 6 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come da allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A.

Art. 7 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cavaion Veronese sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Settore Tributi del Comune di Cavaion Veronese, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero delle presenze, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, unitamente al riepilogo dei versamenti mensili effettuati.
3. La dichiarazione di cui al punto precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa o al protocollo comunale su supporto cartaceo, o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Cavaion Veronese o nelle altre forme attivate dall'Amministrazione Comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.

La dichiarazione di cui al c. 2 del presente articolo, effettuata sulla base della modulistica indicata nel successivo c. 3, vale quale "conto giudiziale".

Art. 8 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi (articolo 4, comma 1), al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cavaion Veronese.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Nel caso in cui l'importo annuo che il gestore deve riversare al Comune sia inferiore a complessivi € 500,00 (in base ai dati consuntivi resi al Comune per l'annualità precedente) il gestore può decidere di effettuare un unico versamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'ultimo mese di imposizione.

4. Il versamento va effettuato secondo le modalità indicate annualmente dal Comune ed in ogni caso:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Cavaion Veronese;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 RESPONSABILE DELL'ENTRATA

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. La mancata esibizione di tale documentazione comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 (art. 7 bis D.lgs. 267/2000);
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Art. 11 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione di cui all'art.7 del presente regolamento e/o al riversamento al Comune dell'imposta, l'ufficio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, emette avviso di accertamento determinando l'imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati (potenziale ricettività) per l'intera durata del periodo di imposta.
Resta impregiudicata la facoltà da parte del gestore di produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva entità dei pernottamenti.

Art. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di apposito modulo predisposto dal Comune di Cavaion Veronese da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15 PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Art. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2015.
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di variare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	
QUATTRO STELLE	
TRE STELLE	
DUE STELLE	
UNA STELLA	
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	
BED & BREAKFAST	
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE, ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, LOCAZIONI TURISTICHE ECC.)	
ATTIVITA' AGRITURUSTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	